



Università di Genova

Area Personale

Servizio Personale Docente – Settore reclutamento e mobilità del personale docente

Decreto n.

IL RETTORE

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 6.9.2001, n. 368, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l'art. 24, che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;

Visto altresì il comma 3 del sopra citato art. 24 che prevede due tipologie di contratti di lavoro subordinato da stipulare con i ricercatori a tempo determinato, contraddistinti dalle lettere a), b);

Visto il D.M. 25.5.2011, n. 243, che individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati al conferimento dei contratti di cui all'art. 24 della citata legge n. 240/2010;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014, e in particolare l'art. 1 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale presso le Università;

Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;

Vista la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), e in particolare l'art. 1, comma 338 con il quale sono apportate modificazioni all'art. 24, comma 3, lettera b) della citata Legge n. 240/2010;

Visto il Decreto Legislativo 25.5.2017, n. 75, e in particolare l'art. 22, comma 16;

Visto il D.L. 30.4.2019, n. 34, coordinato con Legge di conversione 28.6.2019 n. 58, e in particolare l'art. 5 bis in merito alla possibilità del regime di tempo definito per i ricercatori a tempo determinato di tipo b);

Visto il D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito in Legge 25.2.2022, n. 15 (Decreto milleproroghe);

Vista la Legge 29.12.2022 relativa al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2022) coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52, (in G.U. Serie Generale n. 119 del 23.5.2022) recante: «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79, in particolare l'art. 14, comma 6-terdecies, che stabilisce le modalità transitorie per il reclutamento di ricercatori di tipo b) prevedendo la possibilità di indizione di procedure per tutto il periodo di operatività dei piani straordinari in essere nonché la possibilità di indizione di procedure, anche al di fuori dei piani straordinari, entro i dodici mesi dall'entrata in vigore della legge;

Visto il D.M. 24.6.2022, n. 581 (FFO 2022);

Visto il D.M. 24.9.2022, n. 1106 relativo al contingente assunzionale 2022;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011, e in particolare l'art. 6, comma 2;

Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, emesso in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2011, con il quale è stabilito il pagamento di un contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto il D.R. n. 1143 del 27.2.2015 con il quale è emanato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova";

Visto il D.R. n. 1986 del 5.6.2017 con il quale è emanato, in ultima stesura, lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;

Visto il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato" in vigore dal 23.7.2021;

Viste le deliberazioni con le quali le strutture di questo Ateneo propongono l'attivazione delle procedure pubbliche di selezione di cui all'art. 1, finalizzate al conferimento di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della citata legge n. 240/2010, e in particolare la delibera del Consiglio del dipartimento di Economia (DIEC) assunta in data 14.12.2022;

Vista la deliberazione assunta in data **31.1.2023** con la quale il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo approva la proposta in parola;

Vista la disponibilità finanziaria nel Bilancio di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Numero dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di **n. 1** ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, **ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b)** della legge 30.12.2010, n. 240, per la Scuola, il Dipartimento e per i settori di seguito riportati:

Scuola di Scienze Sociali

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA (DIEC)

Settore concorsuale: 12/E3 – DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE

Settore scientifico disciplinare: IUS/06 – DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(N. 1 POSTO)

Modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'attivazione: a carico del bilancio universitario, con p.o. su disponibilità del Dipartimento;

Informazioni sulle funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere: funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali

Impegno scientifico: Il vincitore/la vincitrice sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca scientifica in relazione alle tematiche tipiche del s.s.d. IUS/06 concernenti i fondamentali istituti pubblicistici e privatistici del diritto della navigazione e dei trasporti.

Impegno didattico: il vincitore/la vincitrice svolgerà attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito degli insegnamenti propri del s.s.d. IUS/06 erogati in lingua italiana e/o inglese.

Impegno istituzionale: Al/alla vincitore/vincitrice potranno essere assegnati compiti gestionali e organizzativi;

Eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, inclusa eventualmente la tesi di dottorato, comunque non inferiore a dodici: 18 (oltre all'eventuale tesi di dottorato o titolo equivalente);

Eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera: inglese;

Sede in cui il vincitore sarà chiamato a lavorare: Genova

Regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito: tempo pieno.

2. Per quanto concerne le declaratorie dei settori concorsuali, si rimanda al D.M. 30.10.2015, n. 855, citato in premessa.

3. Il ricercatore a tempo determinato svolgerà attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

4. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero del diploma di specializzazione medica per i settori interessati.

I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero devono altresì:

- aver conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

oppure

- aver usufruito per almeno tre anni, e per periodi anche non consecutivi, di:

- contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30.12.2010, n. 240 o di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4.11.2005, n. 230;
- assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/1989 oppure di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri.

2. Ai fini del raggiungimento del triennio previsto, i periodi temporali riferiti alle diverse fattispecie, di cui al precedente comma 1, sono cumulabili tra loro.

3. Non possono, tuttavia, partecipare alla procedura:

- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
- e) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

5. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, citato in premessa, il contratto del ricercatore è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei, con borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da Enti terzi.

7. Ai sensi dell'art. 49 del D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4.4.2012, n. 35, per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

8. Il candidato dovrà versare un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato mediante il sistema PagoPa d'Ateneo, disponibile al seguente indirizzo: <https://unige.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/>

Il versamento deve essere eseguito esclusivamente con la modalità "Pagamento spontaneo", indicando come causale gli elementi identificativi del concorso.

Alla pagina dedicata alla procedura, sul portale <https://concorsi.unige.it>, sono rese disponibili le istruzioni per procedere al pagamento e allo scaricamento della ricevuta di pagamento. La ricevuta attestante il versamento sopra citato dovrà essere allegata alla domanda telematica in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa."

I candidati stranieri privi del codice fiscale italiano potranno procedere al pagamento sul predetto portale alla voce "Pagamento Spontaneo" inserendo il flag nell'apposito riquadro "Anonimo".

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, **a pena di esclusione, in via telematica**, compilando l'apposito modulo, entro il termine perentorio indicato nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina <https://concorsi.unige.it> che richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà inviata automaticamente via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa procedura selettiva, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni: ai fini della partecipazione alla procedura, sarà ritenuta valida la domanda con data e ora di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti in formato elettronico di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1;
- b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;

- d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
- e) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- f) di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario;
- g) di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- h) di non aver usufruito di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intersorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo complessivo di dodici anni, anche non continuativi;
- i) di essere a conoscenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 5;
- l) per i cittadini stranieri) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica, se posseduto, nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

6. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

7. I candidati devono produrre, **in formato elettronico**, unitamente alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia sul modulo "B" allegato.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2, i candidati dovranno fornire, nel predetto modulo "B", precise indicazioni rivolte in particolare al possesso del titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero), al raggiungimento del triennio previsto, precisando la tipologia di servizio prestato (con i puntuali riferimenti normativi) nonché al periodo temporale di svolgimento degli stessi con indicazione delle date iniziali e finali dei medesimi. In mancanza di indicazioni questa Amministrazione si riserva di procedere all'esclusione del candidato. Analogamente, per il possesso dei titoli, i candidati dovranno fornire indicazioni precisando la natura del servizio prestato nonché, laddove possibile, il periodo temporale di svolgimento degli stessi. Le indicazioni di cui sopra consentiranno alla Commissione un'adeguata valutazione dei titoli in argomento e della relativa congruenza con il settore.

- c) copia delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini della selezione, in formato .pdf. Le stesse devono essere elencate e dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta su modulo "C" allegato (per le pubblicazioni si rimanda anche all'art. 5);

- d) la ricevuta del versamento del contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come previsto dall'art. 2, comma 8.

8. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

9. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

10. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, ovvero disponibili in rete, o a titoli e pubblicazioni allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

11. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

12. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività internet e di posta elettronica del candidato.

13. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 5

Pubblicazioni

1. Ai sensi del D.M. 25.5.2011, n. 243, e del Regolamento di Ateneo in materia, citati in premessa, sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

2. Le pubblicazioni debbono essere presentate, con le modalità di cui all'art. 3, nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere conformi all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma 2.

4. Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore al limite previsto la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse in numero pari al limite di cui sopra e nell'ordine riportato nell'elenco di cui all'art. 3, comma 7, lettera c) del presente bando.

Art. 6

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente, secondo quanto previsto dai successivi commi e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

2. L'elevata qualificazione scientifica e il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 7, della legge n.240/2010 vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

3. I commissari possono anche provenire da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca (italiane o straniere), a condizione che siano inquadrati in un ruolo equivalente a quello dei professori della corrispondente fascia di docenza di Atenei italiani, sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche. Essi, inoltre, devono essere attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione. L'elevata qualificazione scientifica e l'adeguata conoscenza della

lingua italiana vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

4. La commissione è costituita da tre professori di prima o seconda fascia di elevata qualificazione scientifica, di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macro-settore concorsuale.
5. Le procedure di designazione dei commissari possono avere inizio solo dopo la chiusura del bando.
6. Uno dei componenti della commissione può essere designato direttamente dal consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. Nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel settore concorsuale, il dipartimento può designare un docente dell'Ateneo anche di altro macro-settore concorsuale o un docente di altro Ateneo appartenente al settore concorsuale.
7. I restanti componenti sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nominativi composta da un numero di candidati almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare.
8. La rosa di nominativi è presentata dal direttore al consiglio di dipartimento, sentiti i docenti del settore concorsuale per il quale è bandito il posto. Il sorteggio viene svolto, con le modalità previste in apposite linee guida, nel corso della riunione del consiglio di dipartimento garantendo la più ampia trasparenza, con l'impiego di strumenti telematici messi a disposizione dall'Ateneo.
9. La commissione può includere commissari provenienti da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca (italiane o straniere) in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3. La commissione viene formata garantendo che almeno i due terzi dei nominativi da sorteggiare appartengano ad Atenei italiani.
10. La commissione viene formata garantendo, nella rosa dei nominativi da sorteggiare, che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità.
11. I componenti esterni all'Ateneo devono appartenere ad istituzioni diverse tra loro.
12. La Commissione elegge al suo interno un presidente.
13. La Commissione opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
14. All'inizio della prima seduta, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi tra loro.
15. Dopo la predeterminazione dei criteri, presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi con i candidati.
16. Eventuali rinunce alla nomina o dimissioni di commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del rettore. In tal caso, si procede alla formazione di una nuova commissione anche per scorrimento sulla base del sorteggio già effettuato. In caso di dimissioni del componente designato il dipartimento delibera la sua sostituzione.
17. L'incarico di commissario designato dal dipartimento è limitato ad un totale di due procedure all'anno, includendo procedure selettive e valutative per professore o ricercatore.
18. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte di candidati, debitamente motivate, vanno indirizzate via posta certificata al rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina della commissione medesima.
19. Dell'istanza di ricasazione è data notizia agli altri candidati da parte dell'Ateneo. Il rettore, si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.
20. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina da parte del rettore.
21. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la commissione può chiedere al rettore una proroga. Il rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi, da adottarsi con decreto rettorale entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini

della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, dispone la decadenza della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova commissione.

Art. 7 **Valutazione dei candidati**

1. La commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del Regolamento di Ateneo in materia, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. La commissione ha a disposizione 100 punti e determina, nel corso della prima seduta, i pesi relativi ai diversi elementi di valutazione entro i valori minimi e massimi seguenti:
 - a) per i titoli: un massimo di punti compreso tra 40 e 60;
 - b) per il totale delle pubblicazioni: un massimo di punti compreso tra 40 e 60.
2. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
3. Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, se superiori a 6, la commissione giudicatrice procede ad una valutazione preliminare dei candidati esprimendo un motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri predeterminati in conformità alla normativa vigente.
4. A seguito della valutazione preliminare sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. La valutazione preliminare dei candidati nonché l'elenco dei candidati ammessi alla discussione sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo. I candidati sono convocati almeno dieci giorni prima della discussione mediante comunicazione pubblicata sulla pagina web di Ateneo.
6. A seguito della discussione pubblica di cui al comma 2, la commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la commissione individua il vincitore.
7. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale.
8. La chiamata è deliberata dal dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 8 **Stipula del contratto individuale di lavoro e modalità di svolgimento dello stesso**

1. La stipula del contratto individuale di lavoro è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo, nonché subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Università. Stante la suddetta condizione l'Amministrazione non garantisce il contratto medesimo.
2. La titolarità del contratto non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.
3. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, secondo il regime di impegno.
4. I doveri didattici e di servizio agli studenti sono disciplinati dall'art. 2 del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione citato in premessa. Il medesimo Regolamento disciplina altresì le procedure di conferimento degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato.
5. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Dipartimento di appartenenza.
6. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento d'Ateneo sulla disciplina del reclutamento dei ricercatori.

Art. 9

Presentazione dei documenti

1. Il ricercatore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:
 - cittadinanza;
 - godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del Decreto Leg.vo 30/03/2001, n. 165;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;
Le dichiarazioni sostitutive di cui alle predette lettere a), b), c) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università;
- d) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (redatte su apposito modello) contenenti le seguenti indicazioni:
 - di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
 - di non aver usufruito di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, interscorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo complessivo di dodici anni, anche non continuativi;
 - di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario.
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 19 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, citato in premessa.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle sopra indicate dichiarazioni dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione;

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, i cittadini non appartenenti all'Unione devono presentare nel termine di trenta giorni sopra citato i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato attestante la cittadinanza;
- c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande;
- d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino;

4. I documenti di cui al comma 3, lettere b), c), d) devono essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.

5. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
7. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
8. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
9. Il ricercatore nominato sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati, è effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D Lgs 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), per quanto compatibile.

Art. 11

Pubblicità

1. Il presente decreto verrà reso disponibile sui siti web dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>), del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea. Il relativo avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 12

Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia.

Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento e Mobilità del Personale docente.

Genova,

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico DELFINO

Visto il Dirigente: Dott.ssa Paola Morini
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Bassi